

### Prefettura di Forlí — Cesena

### Ufficio territoriale del Governo

Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

#### ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

"DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE" (Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

#### **INDICE**

I	DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	2
II	AFFISSIONI	4
III	PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI	4
IV	PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI	5
V	INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA	5
VI	ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE	5
VII	DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI	7
VIII	DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	8



# Prefettura di Forlí — Cesena Ufficio territoriale del Governo Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

### DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 26 agosto 2022, trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, avrà inizio formalmente la campagna elettorale.

1. I comizi in luogo pubblico – salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni – potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:

dalle ore 9.30 alle ore **13,00** dalle ore 16.00 alle ore 23,00

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 22 e 23 settembre 2022 l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Altre iniziative, come "giornali parlati" su veicoli in sosta, attorno ai quali è possibile esporre pubblicità elettorale per la durata dell'iniziativa, sono consentite nell'arco di tempo dalle ore 9,30 alle ore 21,30 ininterrottamente. Gli stessi "giornali parlati", tuttavia, non potranno essere diffusi da veicoli in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.

Gli organizzatori informeranno almeno due giorni prima della data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, le Autorità Comunali e gli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei "giornali parlati", che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni.

Per quanto riguarda la durata dei comizi, si farà riferimento ai Regolamenti predisposti dai singoli Comuni.

- Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio. I suddetti siti e le stesse piazze saranno a disposizione delle organizzazioni fiancheggiatrici nei giorni e nelle ore non impegnati dai partiti e/o gruppi politici, che partecipano alla campagna elettorale. Le Amministrazioni Comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi già concordati.
- 3. Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
- 4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.



// Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- 5. E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.
- 6. Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.
- 7. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- 8. In occasione dell'effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).
- I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.
- 10. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Tutti i partiti ed i gruppi presenti concordano nell'escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.
- 11. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì 23 settembre 2022, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge.
- 12. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (cioè sabato 24 settembre 2022) ed in quello stabilito per la votazione (cioè domenica 25 settembre 2022), a norma dell'art. 8 della Legge n. 130/1975.



11 Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

### **AFFISSIONI**

- 1. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno appositamente determinati dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e cioè, da martedì 23 a giovedì 25 agosto 2022, e poi assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.
- 2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte di venerdì 23 settembre 2022; a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).
- 3. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).
- 4. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).
- 5. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.
- 6. I Comuni provvedono, con tempestività, all'immediata defissione/oscuramento del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.
- 7. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24,00 del 23 settembre 2022, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie Municipali, all'uopo attivate, al momento della riaffissione.

#### Ш PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022:

- 1. E' vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa.
- 2. E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.



Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

### PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- 1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 26 agosto 2022, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
- Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

### INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

- 1. Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 24 settembre 2022 e nella giornata di domenica 25 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.
- 2. Nel giorno della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

#### VI ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell' 8 aprile 1980)

- 1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.
- 2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.



Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- 3. L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
  - a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
  - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

- 4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
- 5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
- 7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).
- 8. In conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.



uppew ievinouwe wei Soom Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- 9. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
- 10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.
- 11. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

#### VII DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"):

#### 1. Diffusione di sondaggi demoscopici:

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

#### 2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici:

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione.

Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 25 settembre 2022), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

#### 3. Diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2012 concernente "Chiarimenti interpretativi e indirizzi applicativi in ordine all'applicazione del "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa "approvato con delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010".

In particolare si rileva che l'articolo 2 della delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 precisa che i sondaggi soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 8 della Legge n. 28 del 2000 sono esclusivamente quelli pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche. Si tratta cioè delle rilevazioni diffuse sui mezzi di comunicazione di massa sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi per informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, ivi compresi i sondaggi diffusi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, indipendentemente dal formato, comprese le agenzie di stampa.

Sono quindi esclusi dai predetti obblighi di cui alla citata legge n. 28 del 2000, quelle rilevazioni diffuse nell'ambito di servizi prestati nell'esercizio di attività non economiche, non in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali quelli diffusi su siti internet privati o su siti che forniscano contenuti audiovisivi a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità d'interesse (ad es. facebook). Sono, altresì, esclusi dai medesimi obblighi anche i sondaggi diffusi o divulgati da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet nonché quelli divulgati in occasione di convegni o conferenze stampa: in quest'ultimo caso l'obbligo scatta solamente nel caso in cui essi vengano successivamente ripresi e diffusi su altri mezzi di comunicazione di massa.

#### 4. Raccolta dati e consenso alla loro diffusione su social network

Si richiama infine l'attenzione sul Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9500438] in relazione all'applicazione della disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 afferente il "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

#### VIII DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si richiama infine l'attenzione sull'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 ("Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"), ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente



## Prefettura di Forli — Cesena

### Ufficio territoriale del Governo

Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 - la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.

Infatti, l'articolo 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e " mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)".

"La fattispecie contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all'attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione...".

Il suddetto divieto "per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale". La non sovrapponibilità tra le due fattispecie, inoltre, si fonda anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l'art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Forlì, 26 agosto 2022